

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi per lo Schema SNC - Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

Responsabili di schema

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

Loro Sedi

**OGGETTO**                    **Dipartimento Certificazione e Ispezione**

**Circolare Informativa N° 13/2022 - Disposizioni in merito alle riduzioni di emissioni GHG di biocarburanti, bioliquidi e biocombustibili da biomassa ai sensi del D.Lgs. 199/2021**

Egregi Signori,

con la presente si ricorda che il D. Lgs n.199 del 08/11/21 di recepimento della direttiva RED2 è entrato in vigore il 15/12/2021.

Con riferimento a quanto sopra, Vi informiamo che il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) e il Comitato Tecnico Biocarburanti di concerto con ACCREDIA ritengono opportuno fornire chiarimenti in merito alla tematica relativa alle riduzioni di emissioni di GHG di biocarburanti, bioliquidi e biocombustibili da biomassa.

Si precisa che il D.lgs. 199/2021 art. 42 comma 16, ha disposto che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (15/06/2022) verrà aggiornato il D.M. 14 novembre 2019 e che nelle more dell'aggiornamento continuerà ad applicarsi il predetto decreto, limitatamente alle disposizioni non contrastanti con il nuovo.

Al riguardo il MITE ha precisato alcuni aspetti operativi:

- ***Per Fuel Fossil Comparator e GHG saving***

I valori del FFC (fuel fossil comparator) per il calcolo del GHG saving e le soglie minime del medesimo per la verifica della sostenibilità sono variate e a tal proposito gli operatori economici sono tenuti ad adottare i nuovi valori di FFC, senza attendere il decreto di modifica del DM 14/11/2019.

Si precisa che per le filiere dei bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica il valore del FFC non è più espresso in gCO<sub>2</sub>/MJ di fuel ma in gCO<sub>2</sub>/MJ elettrici e pertanto risulta necessario ai fini del calcolo del GHG saving finale conoscere anche il rendimento elettrico del motore dell'utilizzatore finale.

- **Per Valori GHG standard tabulati**

Relativamente all'adozione dei nuovi valori standard di GHG tabulati nel D.Lgs. n.199/2021, questi sostituiscono fin da ora i valori standard inseriti nel DM 14/11/2019. A tal proposito si segnala che sono state inserite alcune filiere prima non presenti ed i relativi dati disaggregati.

Gli impianti già operativi di biometano potranno continuare ad usare le tabelle contenute nel DM 14/11/2019, in attesa della revisione della norma tecnica UNI TS 11567:2020 espressamente citata nel DM 14/11/19 come riferimento operativo, avvalendosi dell'eccezione prevista all'art.11, comma 5, del Dlgs 199/2021.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Dott.ssa Mariagrazia Lanza**

Vice Direttore Dipartimento  
Certificazione e Ispezione